Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 18/19
Lussemburgo, 26 febbraio 2019

Stampa e Informazione

Sentenza nelle cause riunite C-202/18
Ilmārs Rimšēvičs / Lettonia e C-238/18 BCE/Lettonia

La Corte annulla la decisione di sospendere dall'incarico il governatore della Banca centrale di Lettonia

La Lettonia non ha fornito le prove delle gravi mancanze addebitate al governatore della sua banca centrale

Con decisione del 19 febbraio 2018, il Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (Ufficio per la prevenzione e la lotta alla corruzione, Lettonia) ha adottato varie misure a carico del sig. Ilmārs Rimšēvičs, governatore della Latvijas Banka (Banca centrale di Lettonia), segnatamente il divieto di esercitare le sue funzioni di governatore della Banca centrale di Lettonia, l'obbligo di pagare una cauzione e il divieto di lasciare il paese senza autorizzazione preventiva. Tali misure sono state imposte in via provvisoria al sig. Rimšēvičs nell'ambito delle indagini preliminari vertenti su fatti di corruzione e di traffico di influenze che l'interessato è sospettato di aver commesso.

I ricorsi proposti dal sig. Rimšēvičs (C-202/18) e dalla Banca centrale europea (BCE) (C-238/18) contro tale decisione sono **le prime cause di cui la Corte di giustizia è investita a titolo della competenza ad essa conferita dall'articolo 14.2, secondo comma, dello statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e della BCE**[1] (in prosieguo: gli «statuti del SEBC e della BCE») **a conoscere delle decisioni che sollevano i governatori delle banche centrali degli Stati membri dal loro incarico**.

L'attribuzione di tale competenza alla Corte mira a garantire l'indipendenza dei governatori delle banche centrali nazionali, i quali sono sì autorità nazionali, ma agiscono nell'ambito del SEBC. Se questi ultimi sono governatori di una banca centrale di uno Stato membro la cui moneta è l'euro, come la Lettonia, essi siedono altresì nel consiglio direttivo della BCE.

Con la sua odierna sentenza, la Corte dichiara anzitutto che un divieto, anche provvisorio, come nel caso di specie, imposto a un governatore di una banca centrale nazionale di esercitare le sue funzioni costituisce un sollevamento dall'incarico ai sensi dell'articolo 14.2, secondo comma, dello statuto del SEBC e della BCE e che spetta, dunque, alla Corte esaminarne la legittimità. Inoltre, la sentenza enuncia che il ricorso previsto all'articolo 14.2, secondo comma, dello statuto del SEBC e della BCE è volto ad ottenere l'annullamento, da parte della Corte, di un atto di diritto nazionale adottato al fine di sollevare dall'incarico un governatore di una banca centrale nazionale. Tale ricorso deroga, in tal modo, alla ripartizione generale delle competenze tra il giudice nazionale e il giudice dell'Unione come prevista dai Trattati e, segnatamente, dall'articolo 263 TFUE. Infine, la Corte esamina la fondatezza dei ricorsi.

A tal riguardo, la Corte precisa che non le spetta, allorché essa è adita sulla base dell'articolo 14.2, secondo comma, dello statuto del SEBC e della BCE, sostituirsi ai giudici nazionali competenti a pronunciarsi sulla responsabilità penale del governatore accusato, e neanche interferire con le indagini preliminari avviate nei confronti di quest'ultimo da parte delle autorità amministrative o giudiziarie competenti. La Corte rileva che può essere necessario decidere di sospendere temporaneamente dall'incarico il governatore interessato ai fini di tali indagini, segnatamente al fine di impedire che quest'ultimo le ostacoli.

[1] Protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e della Banca centrale europea (BCE), allegato al TUE e al TFUE (GU 2016, C 202, p. 230).

Spetta, invece, **alla Corte, nell'ambito della competenza che le è attribuita dall'articolo 14.2, secondo comma, dello statuto del SEBC e della BCE, accertare se il sollevamento dall'incarico di un governatore di una banca centrale nazionale sia adottato solo se sussistono indizi sufficienti del fatto che quest'ultimo ha commesso gravi mancanze tali da giustificare siffatta misura**.

Il sig. Rimšēvičs ha fatto valere dinanzi alla Corte di non aver commesso alcuna delle mancanze che gli sono addebitate e di ritenere, come la BCE, che la Lettonia non fornisca alcuna prova di tali mancanze. La Corte rileva che durante la fase scritta del procedimento dinanzi alla Corte la Lettonia non ha fornito alcun principio di prova in merito alle accuse di corruzione che hanno motivato l'adozione della decisione impugnata.

Inoltre, in udienza, il presidente della Corte ha invitato i rappresentanti della Lettonia a produrre alla Corte entro un breve periodo i documenti che giustificano la decisione impugnata. Tuttavia, nessuno dei documenti prodotti dalla Lettonia dopo l'udienza contiene elementi di prova tali da dimostrare l'esistenza di indizi sufficienti della fondatezza delle accuse mosse al sig. Rimšēvičs.

Di conseguenza, **la Corte dichiara che la Lettonia non ha dimostrato che il sollevamento del sig. Rimšēvičs dall'incarico sia fondato sull'esistenza di indizi sufficienti del fatto che quest'ultimo ha commesso gravi mancanze** ai sensi dell'articolo 14.2, secondo comma, dello statuto del SEBC e della BCE.

Pertanto, la Corte annulla la decisione impugnata nella parte in cui vieta al sig. Rimšēvičs di esercitare le sue funzioni di governatore della Banca centrale di Lettonia.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su « Europe by Satellite » ☎ (+32) 2 2964106